

REDDITO IMPRESA E IRAP

Aspetti critici nella cessione dell'autovettura riscattata da leasing

di Luca Caramaschi

Con la **circolare n.47/E/2008, al paragrafo 5.2**, l'Agenzia delle entrate affronta il caso della cessione di autovettura preventivamente riscattata da leasing.

In particolare, l'Ufficio, nel definire il trattamento fiscale da riservare alla **plusvalenza** (o minusvalenza) conseguita, individua due possibili situazioni.

La prima si verifica nell'ipotesi in cui l'**autovettura** viene ceduta nello stesso periodo d'imposta nel quale avviene il riscatto; in assenza di quote di ammortamento stanziata a conto economico, l'applicazione della regola prevista al secondo comma dell'art.164 del Tuir, secondo l'Agenzia, va interpretata nella direzione di rapportare l'ammontare dei canoni dedotti al totale dei canoni pagati. È in base a tale rapporto che l'eventuale plusvalenza conseguita risulterà imponibile.

Si consideri il seguente esempio.

Un'autovettura viene riscattata da **leasing** in data 20.12.2014 (per semplicità si tralasciano le valutazioni legate all'effetto Iva indetraibile):

- canoni pagati € 50.000,00
- canoni dedotti € 3.615,20 (18.075,99*20%)

L'autovettura viene venduta il 21.12. 2014:

- prezzo di riscatto € 1.000,00
- prezzo di vendita € 30.000,00

La plusvalenza di **cessione** sarà pertanto pari ad € 29.000, che risulterà imponibile nel medesimo rapporto esistente tra canoni dedotti e canoni pagati ($\frac{€ 3.615,20}{€ 50.000} = 0,0723$). La **plusvalenza** imponibile è pertanto pari a circa € 2.097 ($€ 29.000 * 0,0723$).

La seconda situazione riguarda il caso dell'autovettura che viene ceduta in un periodo d'imposta successivo a quello dell'intervenuto riscatto dal **leasing**; in questo caso occorre disinteressarsi completamente della percentuale di deduzione dei canoni avvenuta nel corso della locazione finanziaria bensì applicare in modo letterale quanto previsto dal secondo comma dell'art.164 del Tuir: alla fine del periodo d'imposta nel quale è avvenuto il riscatto, infatti, l'**autovettura** sarà stata oggetto di ammortamento per cui la **plusvalenza** imponibile

dovrà essere determinata rapportando esclusivamente la quota di ammortamento dedotta con la quota di ammortamento stanziata a conto economico.

Riprendiamo ora i dati dell'esempio precedente, ipotizzando però di cedere l'**autovettura** in data 15.01.2015, sempre al prezzo di € 30.000.

Al termine dell'esercizio 2014, con riferimento al valore di riscatto viene calcolata una quota di ammortamento pari ad € 100 che risulta deducibile per 20 (il costo del veicolo è infatti inferiore al limite fiscale di € 18.076, per cui per la determinazione della quota deducibile è sufficiente applicare la percentuale del 20%).

Nel 2015 il veicolo sarà ceduto per € 30.000, realizzando una **plusvalenza** di € 29.100 che risulterà imponibile al 20%, quindi per € 5.820.

È del tutto evidente, quindi, che assegnare in caso di cessione un diverso trattamento alla plusvalenza per l'**autovettura** che sia stata o meno ammortizzata dopo il riscatto genera evidenti disparità di trattamento tra le due diverse situazioni sopra descritte.

Le ragioni di tale **dicotomia** sono evidenti e sono legate al fatto che nel secondo caso si deve fare unicamente riferimento alla situazione "post riscatto": in questo caso è altamente probabile che il coefficiente, che nel primo caso ha ridotto la quota deducibile dei canoni in funzione del limite di valore dell'**autovettura**, non viene ad operare con riferimento alla deducibilità della quota di ammortamento, perché quest'ultima viene calcolata su di un prezzo di riscatto capiente rispetto al limite dei 18.076 euro prevista dall'art.164 del Tuir.

Alla luce dell'interpretazione fornita con circolare n. 47/E/2008, quindi, se il contribuente manifesta l'intenzione di cedere l'**autovettura** riscattata e da tale cessione consegue come è probabile una **plusvalenza**, risulta più conveniente effettuare la cessione nel periodo d'imposta nel quale è avvenuto il riscatto.

Relativamente alle conclusioni espresse dall'Agenzia delle entrate con la richiamata circolare genera poi qualche perplessità il mancato coordinamento con quanto affermato nella risoluzione n.41/E/2002, secondo la quale, in linea con il Principio contabile nazionale OIC n.30, prima di rilevare la cessione del cespite occorrerebbe calcolare la quota di ammortamento relativa alla frazione di esercizio nel quale il cespite stesso è utilizzato, in modo tale che la **plusvalenza** (o la minusvalenza) risulti al netto di tale ammortamento.

Peraltro, la soluzione del riscatto del bene prima della cessione pare tutto sommato poco penalizzante anche sotto il profilo Iva.

Se, come spesso accade, il riscatto avviene in prossimità del termine del contratto di **leasing** ovvero in corrispondenza dell'effettiva scadenza di questo (e quindi ad un prezzo poco più che simbolico) l'imposta indetraibile sull'acquisto risulterà trascurabile a fronte di un corrispettivo di vendita – solitamente di molto maggiore al prezzo di riscatto – che oggi sarà imponibile per

il 40% mentre per il restante 60% andrà considerato escluso da Iva.

Pertanto, se la cessione avviene ad un prezzo "Iva inclusa" (come avviene nella generalità dei casi quando l'acquirente è un privato) è evidente il vantaggio realizzato.

Si veda il seguente esempio.

- Riscatto di una **autovettura** al prezzo di € 1.000 + 220 di Iva
- Successiva cessione al prezzo di € 21.760 Iva inclusa.
- Il costo di acquisto dell'autovettura pari a € 1.000 va incrementato dell'imposta indetraibile (132 pari all'60% di 220), per un totale di € 1.132.
- Il prezzo di cessione è invece pari a € 20.000, a cui aggiungere € 1.760 di Iva calcolata sul 40% del prezzo di cessione ($€ 20.000 \times 0,40\% \times 22\% = € 1.760$).